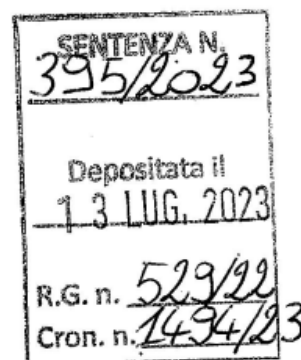




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro

composta dai Signori Magistrati:

Dott.ssa Marcella Angelini

Presidente

Dott. Roberto Pascarelli

Consigliere

Dott. Luca Mascini

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di appello iscritta al n. 529/2022 R.g.l.,
avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 72 del 14.4.2022, non
notificata;

avente ad oggetto: A.N.F.

promossa da:

Fall Ibrahima, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Baiocchi ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ravenna – appellante;

nei confronti di:

I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Montanari e Roberta Lezzi
ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della Sede Provinciale di
Bologna – appellato;

posta in decisione all'udienza collegiale del 6.7.2023,

udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. Luca Mascini,

viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto

1. La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono descritti in maniera sintetica ma al contempo esaustiva nella gravata pronuncia, ove si ha modo di leggere: *“Il ricorrente domanda la condanna dell’Istituto al pagamento di assegni per il nucleo familiare (A.N.F.). Ha preceduto la domanda giudiziale (formulata retroattivamente per il quinquennio anteriore) una domanda amministrativa di “autorizzazione” agli assegni per il nucleo familiare inoltrata ad INPS, domanda respinta, al pari del ricorso amministrativo, respinto dal comitato provinciale. La domanda amministrativa era limitata all’inserimento di determinati familiari nel nucleo del ricorrente, senza alcuna documentazione reddituale dell’istante, necessaria anno per anno secondo la procedura (posto che occorre sia per quantificare l’assegno, che per escludere l’esistenza di una causa di esclusione dal punto di vista reddituale, che si registra essenzialmente se il reddito da capitali supera quello da lavoro di una certa percentuale). Il ricorso amministrativo, invece, comprendeva direttamente una pretesa economica, formulata per somme di denaro, una per ciascuno dei 5 anni per i quali venivano richiesti – come detto in un’unica soluzione – tutti gli assegni familiari non percepiti. Il rigetto in fase amministrativa era giustificato dall’applicabilità di una normativa restrittiva per lo straniero extracomunitario circa il luogo di residenza dei figli (che, mentre per l’italiano, potevano anche risiedere all’estero e ciononostante andavano considerati nel nucleo familiare ai fini degli assegni, per l’extracomunitario si calcolavano solo se residenti sul suolo della Repubblica)”*.

Il Tribunale di Ravenna, in funzione di Giudice del lavoro, dopo aver disatteso le eccezioni preliminari spiegate dall’INPS di difetto di legittimazione passiva (non essendo stato evocato in giudizio il datore di lavoro dell’allora ricorrente) e d’improcedibilità dell’azione giudiziaria per asserito difetto di previa domanda amministrativa, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato il ricorso, compensando le spese di lite fra le parti. Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi,

ha ritenuto infondata la domanda giudiziaria sul rilievo che l'allora ricorrente non avrebbe *“depositato la documentazione reddituale, ossia l'autocertificazione nella quale il richiedente deve, anno per anno, indicare i redditi del proprio nucleo familiare”*.

2. Il sig. Fall Ibrahima ha spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“In via principale: - riformare e/o annullare la sentenza n. 72/2022 del 14/04/2022 del Tribunale di Ravenna, sezione Lavoro e per l'effetto accogliere la domanda di riconoscimento al diritto agli Assegni al Nucleo Familiari, proposta dal sig. Fall Ibrahima, con decorrenza 01/11/2014, alle medesime condizioni previste per i cittadini Italiani, rigettando nel contempo tutte le eccezioni dedotte nel giudizio di I° grado dall'odierna appellata, per i motivi esposti in narrativa di ricorso in appello; - conseguentemente condannare l'INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale, a corrispondere al sig. Fall Ibrahima la somma netta di € 11.266,24, quale importo dovuto a titolo di Assegni per il Nucleo Familiare arretrati, relativamente al periodo 01 novembre 2014 – 31 dicembre 2019, oltre alle somme, a titolo di ANF, che si andranno a maturare sino alla data di pubblicazione della sentenza; Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente difensore dichiaratosi quale procuratore antistatario ex art. 93 cpc”*.

A supporto delle suesposte conclusioni, l'appellante ha articolato tre motivi di gravame così rubricati: *“1) Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla errata ricostruzione del fatto – erronea valutazione dei requisiti richiesti per la presentazione della domanda di autorizzazione al percepimento degli assegni familiari (ANF)”*; *“2) Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla errata valutazione della prestazione dell'Assegno al Nucleo Familiare – erronea valutazione del requisito reddituale”*; *“3) Errata valutazione della sussistenza del requisito reddituale richiesto ai fini del riconoscimento della prestazione ANF – mancata contestazione di INPS circa un fatto decisivo del giudizio – errata applicazione del principio di non contestazione di un fatto”*.

Nell'atto di gravame, a specifica censura delle valutazioni operate dal Giudice di prime cure, si afferma che: *“Il lavoratore richiedente, azionava il giudizio di primo grado allegando ogni documentazione utile ai fini di determinare l'accertamento del diritto dell'istante a poter richiedere (e percepire) Assegni per*

il Nucleo Familiare, ovvero il titolo di soggiorno (permesso UE per soggiornanti di lungo periodo), certificati comprovanti il rapporto di coniugio-filiazione (certificazioni provenienti dall'Ambasciata Italiana in Senegal, ovvero dal Consolato Senegalese in Italia, tradotti e legalizzati), status di lavoratore dipendente (estratto conto contributivo INPS), la situazione reddituale (modello 730 per ogni anno di riferimento)".

L'I.N.P.S., ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'appello *ex adverso* proposto rassegnando le seguenti conclusioni: *"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis, previo accoglimento dei motivi spiegati nella presente memoria di costituzione in giudizio, respingere tutte le domande svolte da parte appellante, siccome infondate, in fatto e diritto, confermando la sentenza appellata. Spese come per Legge"*.

3. Dirimente ai fini della presente decisione in guisa di "ragione liquida prevalente" è la questione, ben focalizzata dal primo Giudice, della assoluta carenza di deduzione, allegazione e prova da parte ricorrente/appellante del requisito reddituale del proprio nucleo familiare, che è consustanziale alla concessione del beneficio, determinandone l'*an* oltre al *quantum*, e le sue conseguenze.

L'appellata sentenza puntualizza che: *"INPS ha evidenziato l'impossibilità di determinare l'entità dell'assegno, posto che il ricorrente non ha mai (né in sede amministrativa, né in questa sede giudiziale) depositato la documentazione reddituale, ossia l'autocertificazione nella quale il richiedente deve, anno per anno, indicare i redditi del proprio nucleo familiare. Ciò rende impossibile la determinazione della somma spettante a titolo di A.N.F. (che varia – essenzialmente – in base al reddito familiare e in base al numero dei componenti del nucleo, nonché in presenza di soggetti disabili). Effettivamente il ricorrente ha del tutto omesso qualsiasi informazione al riguardo (probabilmente sulla base della circostanza che l'unico motivo di preclusione all'accoglimento della sua istanza fosse rappresentata, in fase amministrativa, dalla questione di diritto relativa alla computabilità o meno dei figli residenti all'estero)"*. Ed invero, l'allora ricorrente, odierno appellante, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, a dispetto di quanto da lui sostenuto nell'atto di gravame, non ha specificato in alcun modo né il proprio reddito, né quello dei componenti del proprio nucleo familiare.

L'appellante, inoltre, nel corso del giudizio di primo grado non ha nemmeno prodotto, come sarebbe stato suo onere fare, idonea documentazione comprovante il proprio reddito e quello dei componenti del proprio nucleo familiare per gli anni in contestazione. Ed invero, il solo "reddito da lavoro dipendente" percepito dall'appellante è indicato, per altro in maniera non convergente, nel suo estratto conto previdenziale (cfr. doc. 1 fasc. primo grado appellante) e nei conteggi di parte da lui prodotti (cfr. doc. 7 fasc. primo grado appellante). Non vi è alcun riscontro documentale, invece, circa altre eventuali fonti di reddito o in relazione ai redditi dei componenti del nucleo familiare. Si badi bene che nemmeno sono sufficienti le sole dichiarazioni dei redditi dell'odierno appellante, posto che ai fini degli A.N.F. occorre considerare e sommare tutti i redditi familiari, ragione per cui in assenza di ulteriore documentazione non risulta possibile stabilire l'esatto reddito del nucleo, non potendo ovviamente escludersi a priori che nella famiglia dell'allora ricorrente residente in madrepatria (moglie e figli) non vi siano percettori di reddito da lavoro o addirittura non vi siano altre e diverse fonti di reddito.

Per altro, sul punto nessuna nuova produzione è stata svolta in sede di gravame, né sono state formulate specifiche richieste istruttorie.

Ne discende che la condizione d'impossidenza di redditi e beni in capo ai soggetti per cui è richiesto il beneficio non risulta provata e, sul piano delle allegazioni, costituisce un semplice sottinteso inespresso della domanda.

Su tali basi l'appellante non può affermare che l'I.N.P.S. non abbia svolto le dovute contestazioni, laddove si consideri che: 1) il ricorso in primo grado non contiene neppure un'affermazione espressa dell'impossidenza di redditi o beni nel Paese di residenza dei sette figli per cui è richiesta la concessione del beneficio; 2) l'I.N.P.S. nella propria comparsa di risposta in primo grado aveva scritto: *"si contesta l'importo dell'A.N.F. preteso in ricorso, [...] in quanto i conteggi prodotti in atti sono del tutto incomprensibili e non consentono di comprendere la correttezza o meno della somma pretesa ed ancor prima l'individuazione dei redditi e degli altri elementi previsti dalla normativa sui quali effettuare il calcolo arretrati relativi all'A.N.F. La somma asseritamente spettante a titolo di ANF arretrati non è in alcun modo determinabile dall'esame dei predetti conteggi prodotti in atti, neppure da una eventuale C.T.U., in quanto risultano del tutto assenti gli elementi*

considere-rati dalla normativa di riferimento per il relativo calcolo (di cui al MOD. ANF/DIP prodotto in atti)”; 3) gli oneri di deduzione, allegazione e prova previsti dagli artt. 414 e 416 c.p.c. si pongono in parallelo, di talché il grado di specificità della contestazione si correla al grado di specificità dell’allegazione attorea, qui insussistente.

Va peraltro escluso che, in relazione al requisito reddituale in questione, possa configurarsi una “pista probatoria”, percorribile da questa Corte, atteso che *“nel rito del lavoro, solo nel caso in cui il materiale istruttorio acquisito al processo indichi “piste probatorie” significative ai fini della ricerca della verità, ovvero allorché le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, è tenuto ad esercitare il potere-dovere, previsto dall’art. 437 c.p.c., di provvedere anche d’ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l’incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, ferma restando sempre la necessità che i fatti stessi siano stati allegati nell’atto introduttivo”* (così Cass. n. 18252 / 2011 e nel medesimo senso, del necessario presupposto di *semiplena probatio* dei fatti allegati, v. Cass. n. 19358/2015 e 15925 / 2020).

Quanto precede si afferma, tenuto conto dei principi applicabili anche in *subiecta materia* pacificamente evincibili dalle seguenti massime, secondo cui *“in tema di assegno di invalidità previsto a favore degli invalidi civili dalla L. n. 118 del 1971, i requisiti socio-economici (reddituale e dello stato di incollocazione al lavoro) rappresentano elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale, la cui prova è a carico del soggetto richiedente, non potendo qualificarsi gli stessi, quindi, come mere condizioni di erogazione del beneficio, accertabili in sede extragiudiziale”* (v. Cass. nn. 4067/2002; 13967/2002; 14035/2002; 13046/2003; 13279/2003; 13966/2003; 14696/2007; 22899/2011; 8856 / 2017) e secondo cui *“nei giudizi volti al riconoscimento del diritto alla pensione o ad assegno di invalidità civile, il requisito reddituale, al pari dei requisiti salutarì e di quello socio – economico, cosiddetto della incollocazione al lavoro, costituisce elemento costitutivo del diritto, la cui sussistenza va verificata anche d’ufficio ed è preclusa solo dalla relativa non contestazione, ove la situazione reddituale sia stata specificamente dedotta, nonché dal giudicato, nel caso in cui non sia stato proposto*

sul punto specifico motivo di appello” (Cass. sent. n. 16395 / 2008, 6646 / 2012 e 17642 / 2016).

A conclusione sul punto è rilevante quanto affermato da Cass., 8.3.2023, n. 6953, secondo la quale *“Venendo ora ai lavoratori migranti in ambito europeo, la regola generale è che ad essi va esteso il trattamento in questione in base alla legge del luogo in cui si svolge la prestazione, anche se i familiari beneficiari risiedono altrove (art.73, reg. CE n.1408/1971). Essendo prevista in questi termini – esattamente per motivi egualitari – la loro partecipazione all’intervento di tutela della famiglia da parte dello Stato ove gli stessi soggiornano, priva di pregio è la prospettazione del ricorrente, secondo la quale l’individuazione del reddito familiare del lavoratore extracomunitario debba basarsi unicamente sull’allegazione del modello CUD il quale certifica il solo reddito del richiedente, per l’oggettiva difficoltà di dimostrare il reddito del nucleo familiare. Una siffatta conclusione snaturerebbe, di fatto, la funzione dell’assegno al nucleo familiare così come il nostro legislatore ha inteso delinearla, nel senso cioè di rappresentare una misura rivolta non già all’integrazione economica della retribuzione del capofamiglia considerata insufficiente in via presuntiva, bensì all’introduzione di un beneficio in favore del nucleo familiare in relazione a un accertamento in concreto del reale fabbisogno della famiglia, riferito al rapporto tra il numero dei componenti il nucleo e l’ammontare del reddito complessivo dello stesso (cfr., per tutte, Cass., n.4419 del 2000). Quanto alla prova circa il possesso del requisito reddituale del nucleo familiare, a norma del comma 9 dell’art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, essa deve essere fornita dal richiedente (Cass. n. 16710 del 2022; Cass. n. 8973 del 2014) attraverso un’attestazione la quale, pur se non sottoponibile ad autenticazione, è sanzionabile, anche penalmente, a norma dell’art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000. La parte invoca il vizio di violazione di legge, là dove la questione attiene alla mancata dimostrazione del reddito percepito dal nucleo familiare e, pur se dal motivo di censura si evince che la parte ritenga di avere ottemperato all’onere della prova allegando il solo modello CUD, ciò non è sufficiente a giustificare l’adempimento dell’onere probatorio gravante su di essa, poiché, come si è appena rilevato, tale certificazione non attesta il reddito del nucleo familiare, bensì quello del solo richiedente. Da ciò consegue che il possesso del requisito*

reddituale in capo all'intero nucleo familiare costituisce un elemento costitutivo del diritto preteso. Sotto tale profilo, quindi, deve ritenersi che l'onere di provarne la sussistenza ridondi a carico tanto del cittadino italiano e/o europeo quanto del cittadino extraeuropeo soggiornante che ne abbia fatto richiesta. In tal modo va letto l'art. 2 co. 9 del d.l. n. 69, ove si omette qual si voglia distinguo fra le due tipologie di lavoratori: deve, infatti ritenersi che il mancato riferimento alla loro provenienza territoriale sia stata consapevolmente adottata dal legislatore proprio in quanto il principio che introduce – questo sì egualitario - appare il più coerente con la struttura stessa (oltre che con la funzione) dell'assegno al nucleo familiare”.

Vanno poi recepiti e confermati gli assunti contenuti nell'appellata sentenza:

1) in punto d'irrelevanza della circostanza che il rifiuto dell'INPS dell'autorizzazione all'inserimento dei familiari, oggetto della prima domanda trasmessa, abbia precluso la compilazione del secondo modulo prescritto in materia, contenente l'autocertificazione dei redditi (di cui al primo motivo d'appello), essendo “*il sistema di tutela giudiziale in materia fondato su giudizi che attengono ai diritti (ed ai rapporti giuridici) e non già incentrati sulla legittimità formale di un determinato atto amministrativo (cosicché, seppure un atto procedimentale possa dirsi viziato, il risultato processuale sarà sempre e solo ancorato all'esistenza o meno del diritto soggettivo)*”, e 2) in punto d'impossibilità di procedere allo scrutinio della domanda attorea limitandone la portata all'accertamento in astratto del diritto con condanna generica in relazione al *quantum*, sia perché, come già detto, l'*an* della prestazione, nel caso di specie, è indissolubilmente legato anche all'individuazione della fascia di reddito familiare complessivo: si tratta, dunque, non già di una unica prestazione (gli A.N.F. in generale), ma di un fascio di prestazioni, di diversa entità, ciascuna delle quali ancorata ad uno specifico requisito reddituale, mancante il quale non è possibile (in alcun modo) collocare la domanda in alcuno degli scaglioni che rappresentano le tante prestazioni che vanno genericamente sotto il nome di A.N.F.; sia perché la richiesta di condanna dell'odierno appellante, allora ricorrente è sempre stata specifica e determinata anche nel *quantum*, che rappresenta una specifico profilo della domanda e che è onere dell'attore dimostrare. Ed ovviamente non si può

trasformare - in mancanza della volontà delle parti ed a certe condizioni - un rigetto per mancanza di prova del *quantum* in un accoglimento limitato al solo *an debeatur*.

4. Per questi motivi, assorbenti di ogni altro aspetto della vertenza, l'appello proposto deve essere respinto, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata.

5. Alla reiezione dell'appello consegue *ex art. 91 c.p.c.* la condanna dell'appellante, risultato totalmente soccombente, al pagamento delle spese del grado, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri per fase e valore contemplati dal D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del disposto dell'art. 4 del decreto cit. e della serialità del contenzioso.

Non trova applicazione nel caso di specie il disposto dell'art. 13, co. 1-*quater*, del DPR n. 115/ 2002, tenuto conto delle autocertificate condizioni reddituali dell'appellante.

P.Q.M.

La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:

rigetta l'appello, confermando integralmente la sentenza gravata;

condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in € 915,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge.

Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 6.7.2023.

Il Consigliere est.

Luca Mascini
Luca Mascini

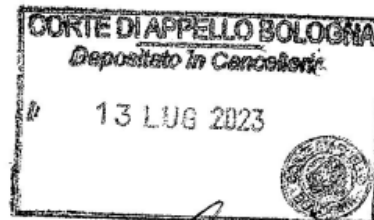
Il Presidente

Marcella Angelini
Dott.ssa Marcella Angelini

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Germano Virzi
Dott. Germano Virzi

[minuta depositata il 13/07/23]



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Germano Virzi
Dott. Germano Virzi